



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 18 del 23/07/2021

OGGETTO: Riconoscimento benefici di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104 del 05/02/1992 a dipendente con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, a tempo pieno e indeterminato.

IL DIRETTORE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso che:

- la dott.ssa V.P., Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a tempo pieno e indeterminato, ha depositato agli atti la certificazione con la quale l'ASL Roma 2 in data 07/05/2019 ha riconosciuto al sig. G.B. la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92;
- con domanda del 20/07/2021-prot.gen.n. 11266 del 23/07/2021 la dipendente di che trattasi ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L.104/92, per prestare assistenza per n. 3 giorni mensili al nipote sig. B.G. portatore di handicap in situazione di gravità;
- la sig.ra V.P. con propria dichiarazione ha attestato:
 - di essere parente entro il secondo grado con il sig. G.B.;
 - di essere l'unico familiare a beneficiare dei permessi per assistere la medesima persona con disabilità grave;
 - che la persona con disabilità in condizione di gravità non è ricoverata a tempo pieno;
 - di risiedere in un comune situato a distanza inferiore a 150 km rispetto alla residenza della persona disabile in situazione di gravità;
 - di essere domiciliata presso un comune situato a distanza superiore a 150 km rispetto alla residenza della persona disabile in situazione di gravità;

Atteso che l'art. 33 comma 3 della Legge, n. 104 del 05/02/1992 così come integrato dall'art. 19 della L.53/2000 e dall' art. 24 comma 1 lettera a) della L.183/2010, dispone che è possibile fruire dei benefici previsti per prestare assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità *"a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"*;

Ritenuto:

- di riconoscere alla dott.ssa V.P., Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a tempo pieno e indeterminato, il beneficio di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii per prestare assistenza al nipote, sig. G.B. portatore di handicap in situazione di gravità, dal 20/07/2021 e sino alla data di comunicazione di rinuncia, alla perdita del beneficio per disposizione dell'INPS ovvero alla data di decesso del soggetto portatore di handicap, la quale dovrà essere tempestivamente comunicata alla UOC Organizzazione Risorse Umane per iscritto;
- di riconoscere altresì alla dott.ssa V.P. la possibilità di fruire, a seguito di ulteriore specifica richiesta, di periodi di congedo straordinario per l'assistenza al familiare con disabilità ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 151/2001, secondo l'ordine di priorità e precedenza tra familiari stabilito



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 18 del 23/07/2021

dalla normativa vigente, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del familiare che ne ha diritto e dietro attestazione di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di riconoscere alla dipendente dott.ssa V.P. Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a tempo pieno e indeterminato, i benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992, per prestare assistenza al nipote, sig. G.B. per n.3 giorni mensili, dal 20/07/2021 e sino alla data di comunicazione di rinuncia, di perdita del beneficio per disposizione dell'INPS, ovvero di decesso del soggetto portatore di handicap, il quale dovrà essere tempestivamente comunicato alla UOC Organizzazione Risorse Umane per iscritto;
2. di riconoscere altresì alla dott.ssa V.P. la possibilità di fruire, a seguito di ulteriore specifica richiesta, di periodi di congedo straordinario per l'assistenza al familiare con disabilità ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 151/2001, secondo l'ordine di priorità e precedenza tra familiari stabilito dalla normativa vigente, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del familiare che ne ha diritto e dietro attestazione di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
4. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
5. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
6. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Organizzazione Risorse Umane;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

U.O.C. Economico Finanziaria
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE
UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Mara Taverri

UOC Organizzazione Risorse Umane
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: d.ssa Mara Taverri
Pratica trattata da: d.ssa Federica Ferretti
ATTI n. 2019/1.4.4.3